R.G.N.R. N° 861/2009
R.G. Gip 399/2009

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO
artt. 6, 19 e 53 dlgs 231/2001; artt. 321, 322, 322 bis e 323 e ss. C.p.p. –

Il Giudice per le Indagini Preliminari Dott.ssa Patrizia Cazzato, letti gli atti del procedimento sopra rubricato nei confronti di
CREANZA Antonia
RIZZO Giuseppe
GAVAZZONI Andrea
VINCHESI Italo
CATALDO Massimo

IMPUTATI

CREANZA Antonia, nella sua qualità di funzionario di UBM (Unicredit Banca Mobiliare S.p.a.);
RIZZO Giuseppe, nella sua qualità di funzionario di UBM;
GAVAZZONI Andrea, nella sua qualità di funzionario di UBM;
VINCHESI Italo, nella sua qualità di funzionario di Unicredit Banca di Impresa S.p.a.;
CATALDO Massimo, nella sua qualità di funzionario di Unicredit Corporate Banking S.p.a., tutti specificamente addetti al settore derivati,

CAPO A)
del reato p. e p. dagli artt. 110, 640 2° co., 61 n. 5, 7, 11 c.p. perché in concorso e previo accordo fra loro, ciascuno nella qualità sopra indicata, dopo che, con determina del Responsabile del settore Affari Generali in data 20 aprile 2001 il Comune di Acqui Terme aveva conferito a UBM S.p.a mandato di consulenza relativo alla "Ristrutturazione del debito del Comune di Acqui Terme, attraverso operazioni in strumenti finanziari derivati", in relazione alla stipulazione fra il Comune di Acqui Terme e Unicredit Banca Mobiliare del contratto di "Interest Rate Swap" con le seguenti caratteristiche:
1° collar swap
data sottoscrizione 6 dicembre 2004;
nominale in ammortamento di 8.336.217,15;
durata 16 anni con inizio al 31 dicembre 2004;
Mediante **artifici e raggiri** consistiti, nel:
non dichiarare all'Ente Pubblico, al momento dei primi contatti per lo studio della possibilità di stipula dei contratti, la propria posizione di conflitto di interessi atteso che l'UBM si proponeva come consulente, tacendo la contemporanea qualità di futura parte contrattuale, in espressa violazione della norma di cui all'art. 27 reg. CONSOB 11522/98;
presentare gli strumenti "derivati" quali contratti di copertura del rischio di aumento dei tassi di interesse, quando tale copertura non è assicurata dagli strumenti poi stipulati;

occultare la reale entità dell'indice di rischio, anche in rapporto alla posizione qualificata dell'Istituto bancario, e alla inesperienza e mancanza di competenza della controparte ente pubblico;
ottenere la firma della dichiarazione di cui all'art. 31 comma 2 del regolamento CONSOB n. 11522/1998, avendo occultato le reali conseguenze dell'assunzione del ruolo di "operatore qualificato" di cui alla detta norma, e di conseguenza dolosamente spogliando il Comune di Acqui Terme della tutela dovutagli in forza della qualificazione ad esso spettante, violando in particolare i doveri normativamente sussistenti in capo agli Operatori Finanziari circa le protezioni da assicurare ai clienti così qualificati, protezioni espressamente indicate dal regolamento CONSOB citato;
affermare falsamente che la struttura contrattuale da loro proposta, contenente lo swap di ammortamento descritto, avrebbe consentito una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell'ente, quando in realtà la struttura, nei termini proposti artatamente non rispettava il valore complessivamente nullo di uno swap all'atto della sua stipula secondo la costante prassi e la uniforme condotta di mercato, mentre il valore attuale della posizione della controparte bancaria a tale momento era invece di euro 127.531, valore generato dalla differenza tra il valore attuale delle quote di capitale da versare annualmente alla banca da parte del Comune e quello attuale del capitale da restituire al Comune da parte della Banca in unica soluzione al 31 dicembre 2021, cui deve sommarsi la differenza fra il valore attuale delle quote di interessi da versarsi reciprocamente;
nel non aver consentito, nonostante le iniziali prospettazioni, una chiusura anticipata dei contratti e con essa la limitazione della perdite; nell'aver omesso di monitorare le perdite e di intervenire immediatamente nell'interesse del cliente per contenerle; nell'aver, al contrario, agito privilegiando l'interesse conflittuale della banca, negoziatrice in proprio;

con comune apporto di condotte, nell'ambito delle rispettive competenze, nel corso della trattative con il Comune, ciascuno personalmente recandosi ad Acqui Terme e addirittura predisponendo i contenuti delle dichiarazioni e delibere apparentemente provenienti dall'Ente pubblico e dai suoi rappresentanti, **inducevano in errore** dapprima il Consiglio Comunale di Acqui Terme e, quindi, la giunta Comunale che, dopo aver deliberato incaricava dell'esecuzione la Dirigente del servizio Ragioneria Maria Pia Sciutto, così da procurare, con la sottoscrizione dei relativi atti di impegno con la banca, in capo a quest'ultima, così come rappresentata, **l'illecito profitto**, definitivamente acquisito, da iscriversi in bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali, e mantenuto occulto nei confronti dell'Ente Territoriale, nella misura complessiva di **127.531,00** con corrispondente danno per il Comune di Acqui Terme. Con le aggravanti di avere cagionato un danno di rilevante gravità, di avere profittato di circostanze (asimmetria informativa ed abuso di posizione dominante) tali da rendere la privata difesa sommamente difficile, dell'avere agito con abuso di prestazione d'opera professionale di natura fiduciaria.
In Acqui Terme il 6 dicembre 2004.

CAPO B)
del reato p. e p. dagli artt. 110, 640 2° co., 61 n. 5, 7, 11 c.p. perché in concorso e previo accordo fra loro, ciascuno nella qualità sopra indicata, dopo che, con determina del Responsabile del settore Affari Generali in data 20 aprile 2001 il Comune di Acqui Terme aveva conferito a UBM S.p.a mandato di consulenza relativo alla "Ristrutturazione del debito del Comune di Acqui Terme, attraverso operazioni in strumenti finanziari derivati", in relazione alla stipulazione fra il Comune di Acqui Terme e Unicredit Banca Mobiliare del contratto di "Interest Rate Swap" con le seguenti caratteristiche:
5° collar swap
data sottoscrizione 30 ottobre 2006;
nominale in ammortamento di 8.999.698,44;
durata 20 anni con inizio al 30 giugno 2006;
Mediante **artifici e raggiri** consistiti nel
non dichiarare all'Ente Pubblico, al momento dei primi contatti per lo studio della possibilità di stipula dei contratti, la propria posizione di conflitto di interessi atteso che l'UBM si proponeva come consulente, tacendo la contemporanea qualità di futura parte contrattuale, in espressa violazione della norma di cui all'art. 27 reg. CONSOB 11522/98;
presentare gli strumenti "derivati" quali contratti di copertura del rischio di aumento dei tassi di interesse, quando tale copertura non è assicurata dagli strumenti poi stipulati;

occultare la reale entità dell'indice di rischio, anche in rapporto alla posizione qualificata dell'Istituto bancario, e alla inesperienza e mancanza di competenza della controparte ente pubblico;
ottenere la firma della dichiarazione di cui all'art. 31 comma 2 del regolamento CONSOB n. 11522/1998, avendo occultato le reali conseguenze dell'assunzione del ruolo di "operatore qualificato" di cui alla detta norma, e di conseguenza dolosamente spogliando il Comune di Acqui Terme della tutela dovutagli in forza della qualificazione di ad esso spettante, violando in particolare i doveri normativamente sussistenti in capo agli Operatori Finanziari circa le protezioni da assicurare ai clienti così qualificati, protezioni espressamente indicate dal regolamento CONSOB citato;
affermare falsamente che la struttura contrattuale da loro proposta, contenente lo swap di ammortamento descritto, avrebbe consentito una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell'ente, quando in realtà la struttura, nei termini proposti artatamente non rispettava il valore complessivamente nullo di uno swap all'atto della sua stipula secondo la costante prassi e la uniforme condotta di mercato, mentre il valore attuale della posizione della controparte bancaria a tale momento era invece di euro 302.961,72 valore generato dalla differenza tra il valore attuale delle quote di capitale da versare annualmente alla banca da parte del Comune e quello attuale del capitale da restituire al Comune da parte della Banca in unica soluzione al 30 giugno 2026, cui deve sommarsi la differenza fra il valore attuale delle quote di interessi da versarsi reciprocamente;
nel non aver consentito, nonostante le iniziali prospettazioni, una chiusura anticipata dei contratti e con essa la limitazione della perdite; nell'aver omesso di monitorare le perdite e di intervenire immediatamente nell'interesse del cliente per contenerle; nell'aver, al contrario, agito privilegiando l'interesse conflittuale della banca, negoziatrice in proprio;

con comune apporto di condotte, nell'ambito delle rispettive competenze, nel corso della trattative con il Comune, ciascuno personalmente recandosi ad Acqui Terme e addirittura predisponendo i contenuti delle dichiarazioni e delibere apparentemente provenienti dall'Ente pubblico e dai suoi rappresentanti,
proponendo all'Ente di modificare il contratto in essere di cui al capo a) che precede, rinegoziando le passività per l'importo di euro 125.724,01, dovute alla necessaria chiusura del contratto precedente che presentava valore negativo per il Comune in tale misura,
inducevano in errore dapprima il Consiglio Comunale di Acqui Terme e, quindi, la giunta Comunale che dopo aver deliberato incaricava dell'esecuzione la Dirigente del servizio Ragioneria Maria Pia Sciutto, così da procurare, con la sottoscrizione dei relativi atti di impegno con la banca, in capo a quest'ultima, così come rappresentata, **l'illecito profitto**, definitivamente acquisito, da iscriversi in bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali, e mantenuto occulto nei confronti dell'Ente Territoriale, nella misura complessiva di **177.237,70**, con corrispondente danno per il Comune di Acqui Terme. Con le aggravanti di avere cagionato un danno di rilevante gravità, di avere profittato di circostanze (asimmetria informativa ed abuso di posizione dominante) tali da rendere la privata difesa sommamente difficile, dell'avere agito con abuso di prestazione d'opera professionale di natura fiduciaria.
In Acqui Terme il 30 ottobre 2006.

CAPO C)
del reato p. e p. dagli artt. 110, 640 2° co., 61 n. 5, 7, 11 c.p. perché in concorso e previo accordo fra loro, ciascuno nella qualità sopra indicata, dopo che, con determina del Responsabile del settore Affari Generali in data 20 aprile 2001 il Comune di Acqui Terme aveva conferito a UBM S.p.a mandato di consulenza relativo alla "Ristrutturazione del debito del Comune di Acqui Terme, attraverso operazioni in strumenti finanziari derivati", in relazione alla stipulazione fra il Comune di Acqui Terme e Unicredit Banca Mobiliare del contratto di "Interest Rate Swap" con le seguenti caratteristiche:
2° collar swap
data sottoscrizione 6 dicembre 2004;
nominale in ammortamento di 18.164.000,97;
durata 19 anni con inizio al 31 dicembre 2004;
Mediante **artifici e raggiri** consistiti nel
non dichiarare all'Ente Pubblico, al momento dei primi contatti per lo studio della possibilità di stipula dei contratti, la propria posizione di conflitto di interessi atteso che l'UBM si proponeva come consulente, tacendo la contemporanea qualità di futura parte contrattuale, in espressa violazione della norma di cui all'art. 27 reg. CONSOB 11522/98;

presentare gli strumenti "derivati" quali contratti di copertura del rischio di aumento dei tassi di interesse, quando tale copertura non è assicurata dagli strumenti poi stipulati;
occultare la reale entità dell'indice di rischio, anche in rapporto alla posizione qualificata dell'Istituto bancario, e alla inesperienza e mancanza di competenza della controparte ente pubblico;
ottenere la firma della dichiarazione di cui all'art. 31 comma 2 del regolamento CONSOB n. 11522/1998, avendo occultato le reali conseguenze dell'assunzione del ruolo di "operatore qualificato" di cui alla detta norma, e di conseguenza dolosamente spogliando il Comune di Acqui Terme della tutela dovutagli in forza della qualificazione di ad esso spettante, violando in particolare i doveri normativamente sussistenti in capo agli Operatori Finanziari circa le protezioni da assicurare ai clienti così qualificati, protezioni espressamente indicate dal regolamento CONSOB citato;
affermare falsamente che la struttura contrattuale da loro proposta, contenente lo swap di ammortamento descritto, avrebbe consentito una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell'ente, quando in realtà la struttura, nei termini proposti artatamente non rispettava il valore complessivamente nullo di uno swap all'atto della sua stipula secondo la costante prassi e la uniforme condotta di mercato, mentre il valore attuale della posizione della controparte bancaria a tale momento era invece di euro 329.347,27, valore generato dalla differenza tra il valore attuale delle quote di capitale da versare annualmente alla banca da parte del Comune e quello attuale del capitale da restituire al Comune da parte della Banca in unica soluzione al 30 giugno 2026, cui deve sommarsi la differenza fra il valore attuale delle quote di interessi da versarsi reciprocamente;
nel non aver consentito, nonostante le iniziali prospettazioni, una chiusura anticipata dei contratti e con essa la limitazione della perdite; nell'aver omesso di monitorare le perdite e di intervenire immediatamente nell'interesse del cliente per contenerle; nell'aver, al contrario, agito privilegiando l'interesse conflittuale della banca, negoziatrice in proprio;

con comune apporto di condotte, nell'ambito delle rispettive competenze, nel corso della trattative con il Comune, ciascuno personalmente recandosi ad Acqui Terme e addirittura predisponendo i contenuti delle dichiarazioni e delibere apparentemente provenienti dall'Ente pubblico e dai suoi rappresentanti, **inducevano in errore** dapprima il Consiglio Comunale di Acqui Terme e, quindi, la giunta Comunale che dopo aver deliberato incaricava dell'esecuzione la Dirigente del servizio Ragioneria Maria Pia Sciutto, così da procurare, con la sottoscrizione dei relativi atti di impegno con la banca, in capo a quest'ultima, così come rappresentata, **l'illecito profitto**, definitivamente acquisito, da iscriversi in bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali, e mantenuto occulto nei confronti dell'Ente Territoriale, nella misura complessiva di **199.347,27** (tenuto conto della compensazione avvenuta con valore negativo di un precedente contratto), con corrispondente danno per il Comune di Acqui Terme. Con le aggravanti di avere cagionato un danno di rilevante gravità, di avere profittato di circostanze (asimmetria informativa ed abuso di posizione dominante) tali da rendere la privata difesa sommamente difficile, dell'avere agito con abuso di prestazione d'opera professionale di natura fiduciaria.
In Acqui Terme il 6 dicembre 2004.

CAPO D)
del reato p. e p. dagli artt. 110, 640 2° co., 61 n. 5, 7, 11 c.p. perché in concorso e previo accordo fra loro, ciascuno nella qualità sopra indicata, dopo che, con determina del Responsabile del settore Affari Generali in data 20 aprile 2001 il Comune di Acqui Terme aveva conferito a UBM S.p.a mandato di consulenza relativo alla "Ristrutturazione del debito del Comune di Acqui Terme, attraverso operazioni in strumenti finanziari derivati", in relazione alla stipulazione fra il Comune di Acqui Terme e Unicredit Banca Mobiliare del contratto di "Interest Rate Swap" con le seguenti caratteristiche:
4° collar swap
data sottoscrizione 22 dicembre 2005;
nominale in ammortamento di 19.909.417,32;
durata 20 anni con inizio al 31 dicembre 2005;
Mediante **artifici e raggiri** consistiti nel
non dichiarare all'Ente Pubblico, al momento dei primi contatti per lo studio della possibilità di stipula dei contratti, la propria posizione di conflitto di interessi atteso che l'UBM si proponeva come consulente, tacendo la contemporanea qualità di futura parte contrattuale, in espressa violazione della norma di cui all' art. 27 reg. CONSOB 11522/98;

presentare gli strumenti "derivati" quali contratti di copertura del rischio di aumento dei tassi di interesse, quando tale copertura non è assicurata dagli strumenti poi stipulati;
occultare la reale entità dell'indice di rischio, anche in rapporto alla posizione qualificata dell'Istituto bancario, e alla inesperienza e mancanza di competenza della controparte ente pubblico;
ottenere la firma della dichiarazione di cui all'art. 31 comma 2 del regolamento CONSOB n. 11522/1998, avendo occultato le reali conseguenze dell'assunzione del ruolo di "operatore qualificato" di cui alla detta norma, e di conseguenza dolosamente spogliando il Comune di Acqui Terme della tutela dovutagli in forza della qualificazione di ad esso spettante, violando in particolare i doveri normativamente sussistenti in capo agli Operatori Finanziari circa le protezioni da assicurare ai clienti così qualificati, protezioni espressamente indicate dal regolamento CONSOB citato;
affermare falsamente che la struttura contrattuale da loro proposta, contenente lo swap di ammortamento descritto, avrebbe consentito una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell'ente, quando in realtà la struttura, nei termini proposti artatamente non rispettava il valore complessivamente nullo di uno swap all'atto della sua stipula secondo la costante prassi e la uniforme condotta di mercato, mentre il valore attuale della posizione della controparte bancaria a tale momento era invece di euro 270.592,01 valore generato dalla differenza tra il valore attuale delle quote di capitale da versare annualmente alla banca da parte del Comune e quello attuale del capitale da restituire al Comune da parte della Banca in unica soluzione al 30 giugno 2026, cui deve sommarsi la differenza fra il valore attuale delle quote di interessi da versarsi reciprocamente;
nel non aver consentito, nonostante le iniziali prospettazioni, una chiusura anticipata dei contratti e con essa la limitazione della perdite; nell'aver omesso di monitorare le perdite e di intervenire immediatamente nell'interesse del cliente per contenerle; nell'aver, al contrario, agito privilegiando l'interesse conflittuale della banca, negoziatrice in proprio;

con comune apporto di condotte, nell'ambito delle rispettive competenze, nel corso della trattative con il Comune, ciascuno personalmente recandosi ad Acqui Terme e addirittura predisponendo i contenuti delle dichiarazioni e delibere apparentemente provenienti dall'Ente pubblico e dai suoi rappresentanti,
proponendo all'Ente di modificare il contratto in essere di cui al capo c) che precede, rinegoziando le passività per l'importo di euro 75.000,00, dovute alla necessaria chiusura del contratto precedente che presentava valore negativo per il Comune in tale misura,
inducevano in errore dapprima il Consiglio Comunale di Acqui Terme e, quindi, la giunta Comunale che dopo aver deliberato incaricava dell'esecuzione la Dirigente del servizio Ragioneria Maria Pia Sciutto, così da procurare, con la sottoscrizione dei relativi atti di impegno con la banca, in capo a quest'ultima, così come rappresentata, **l'illecito profitto**, definitivamente acquisito, da iscriversi in bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali, e mantenuto occulto nei confronti dell'Ente Territoriale, nella misura complessiva di **195.592,01**, con corrispondente danno per il Comune di Acqui Terme. Con le aggravanti di avere cagionato un danno di rilevante gravità, di avere profittato di circostanze (asimmetria informativa ed abuso di posizione dominante) tali da rendere la privata difesa sommamente difficile, dell'avere agito con abuso di prestazione d'opera professionale di natura fiduciaria.
In Acqui Terme il 22 dicembre 2005

CAPO E)
del reato p. e p. dagli artt. 110, 640 2° co., 61 n. 5, 7, 11 c.p. perché in concorso e previo accordo fra loro, ciascuno nella qualità sopra indicata, dopo che, con determina del Responsabile del settore Affari Generali in data 20 aprile 2001 il Comune di Acqui Terme aveva conferito a UBM S.p.a mandato di consulenza relativo alla "Ristrutturazione del debito del Comune di Acqui Terme, attraverso operazioni in strumenti finanziari derivati", in relazione alla stipulazione fra il Comune di Acqui Terme e Unicredit Banca Mobiliare del contratto di "Interest Rate Swap" con le seguenti caratteristiche:
6° collar swap
data sottoscrizione 30 ottobre 2006;
nominale in ammortamento di 22.163.454,22;
durata 20 anni con inizio al 30 giugno 2006;
Mediante **artifici e raggiri** consistiti nel
non dichiarare all'Ente Pubblico, al momento dei primi contatti per lo studio della possibilità di stipula dei contratti, la propria posizione di conflitto di interessi atteso che l'UBM si proponeva come consulente,

tacendo la contemporanea qualità di futura parte contrattuale, in espressa violazione della norma di cui art. art. 27 reg. CONSOB 11522/98;
presentare gli strumenti "derivati" quali contratti di copertura del rischio di aumento dei tassi di interesse, quando tale copertura non è assicurata dagli strumenti poi stipulati;
occultare la reale entità dell'indice di rischio, anche in rapporto alla posizione qualificata dell'Istituto bancario, e alla inesperienza e mancanza di competenza della controparte ente pubblico;
ottenere la firma della dichiarazione di cui all'art. 31 comma 2 del regolamento CONSOB n. 11522/1998, avendo occultato le reali conseguenze dell'assunzione del ruolo di "operatore qualificato" di cui alla detta norma, e di conseguenza dolosamente spogliando il Comune di Acqui Terme della tutela dovutagli in forza della qualificazione di ad esso spettante, violando in particolare i doveri normativamente sussistenti in capo agli Operatori Finanziari circa le protezioni da assicurare ai clienti così qualificati, protezioni espressamente indicate dal regolamento CONSOB citato;
affermare falsamente che la struttura contrattuale da loro proposta, contenente lo swap di ammortamento descritto, avrebbe consentito una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell'ente, quando in realtà la struttura, nei termini proposti artatamente non rispettava il valore complessivamente nullo di uno swap all'atto della sua stipula secondo la costante prassi e la uniforme condotta di mercato, mentre il valore attuale della posizione della controparte bancaria a tale momento era invece di euro 1.077.018,59 valore generato dalla differenza tra il valore attuale delle quote di capitale da versare annualmente alla banca da parte del Comune e quello attuale del capitale da restituire al Comune da parte della Banca in unica soluzione al 30 giugno 2026, cui deve sommarsi la differenza fra il valore attuale delle quote di interessi da versarsi reciprocamente;
nel non aver consentito, nonostante le iniziali prospettazioni, una chiusura anticipata dei contratti e con essa la limitazione della perdite; nell'aver omesso di monitorare le perdite e di intervenire immediatamente nell'interesse del cliente per contenerle; nell'aver, al contrario, agito privilegiando l'interesse conflittuale della banca, negoziatrice in proprio;

con comune apporto di condotte, nell'ambito delle rispettive competenze, nel corso della trattative con il Comune, ciascuno personalmente recandosi ad Acqui Terme e addirittura predisponendo i contenuti delle dichiarazioni e delibere apparentemente provenienti dall'Ente pubblico e dai suoi rappresentanti,
proponendo all'Ente di modificare il contratto in essere di cui al capo a) che precede, rinegoziando le passività per l'importo di euro 632.030,39, dovute alla necessaria chiusura del contratto precedente che presentava valore negativo per il Comune in tale misura,
inducevano in errore dapprima il Consiglio Comunale di Acqui Terme e, quindi, la giunta Comunale che dopo aver deliberato incaricava dell'esecuzione la Dirigente del servizio Ragioneria Maria Pia Sciutto, così da procurare, con la sottoscrizione dei relativi atti di impegno con la banca, in capo a quest'ultima, così come rappresentata, **l'illecito profitto**, definitivamente acquisito, da iscriversi in bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali, e mantenuto occulto nei confronti dell'Ente Territoriale, nella misura complessiva di **444.988,20** con corrispondente danno per il Comune di Acqui Terme. Con le aggravanti di avere cagionato un danno di rilevante gravità, di avere profittato di circostanze (asimmetria informativa ed abuso di posizione dominante) tali da rendere la privata difesa sommamente difficile, dell'avere agito con abuso di prestazione d'opera professionale di natura fiduciaria. In Acqui Terme il 30 ottobre 2006.

CAPO F)
del reato p. e p. dagli artt. 110, 640 2° co., 61 n. 5, 7, 11 c.p. perché in concorso e previo accordo fra loro, ciascuno nella qualità sopra indicata, dopo che, con determina del Responsabile del settore Affari Generali in data 20 aprile 2001 il Comune di Acqui Terme aveva conferito a UBM S.p.a mandato di consulenza relativo alla "Ristrutturazione del debito del Comune di Acqui Terme, attraverso operazioni in strumenti finanziari derivati", in relazione alla stipulazione fra il Comune di Acqui Terme e Unicredit Banca Mobiliare del contratto di "Interest Rate Swap" con le seguenti caratteristiche:
3° collar swap
data sottoscrizione 6 dicembre 2004;
nominale in ammortamento di 4.896.452,66;
durata 27 anni e mesi 6 con inizio al 31 dicembre 2004;
Mediante **artifici e raggiri** consistiti nel

non dichiarare all'Ente Pubblico, al momento dei primi contatti per lo studio della possibilità di stipula dei contratti, la propria posizione di conflitto di interessi atteso che l'UBM si proponeva come consulente, tacendo la contemporanea qualità di futura parte contrattuale, in espressa violazione della norma di cui all'art. art. 27 reg. CONSOB 11522/98;
presentare gli strumenti "derivati" quali contratti di copertura del rischio di aumento dei tassi di interesse, quando tale copertura non è assicurata dagli strumenti poi stipulati;
occultare la reale entità dell'indice di rischio, anche in rapporto alla posizione qualificata dell'Istituto bancario, e alla inesperienza e mancanza di competenza della controparte ente pubblico;
ottenere la firma della dichiarazione di cui all'art. 31 comma 2 del regolamento CONSOB n. 11522/1998, avendo occultato le reali conseguenze dell'assunzione del ruolo di "operatore qualificato" di cui alla detta norma, e di conseguenza dolosamente spogliando il Comune di Acqui Terme della tutela dovutagli in forza della qualificazione di ad esso spettante, violando in particolare i doveri normativamente sussistenti in capo agli Operatori Finanziari circa le protezioni da assicurare ai clienti così qualificati, protezioni espressamente indicate dal regolamento CONSOB citato;
affermare falsamente che la struttura contrattuale da loro proposta, contenente lo swap di ammortamento descritto, avrebbe consentito una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell'ente, quando in realtà la struttura, nei termini proposti artatamente non rispettava il valore complessivamente nullo di uno swap all'atto della sua stipula secondo la costante prassi e la uniforme condotta di mercato, mentre il valore attuale della posizione della controparte bancaria a tale momento era invece di euro 153.459,47, valore generato dalla differenza tra il valore attuale delle quote di capitale da versare annualmente alla banca da parte del Comune e quello attuale del capitale da restituire al Comune da parte della Banca in unica soluzione al 30 giugno 2026, cui deve sommarsi la differenza fra il valore attuale delle quote di interessi da versarsi reciprocamente;
nel non aver consentito, nonostante le iniziali prospettazioni, una chiusura anticipata dei contratti e con essa la limitazione della perdite; nell'aver omesso di monitorare le perdite e di intervenire immediatamente nell'interesse del cliente per contenerle; nell'aver, al contrario, agito privilegiando l'interesse conflittuale della banca, negoziatrice in proprio;

con comune apporto di condotte, nell'ambito delle rispettive competenze, nel corso della trattative con il Comune, ciascuno personalmente recandosi ad Acqui Terme e addirittura predisponendo i contenuti delle dichiarazioni e delibere apparentemente provenienti dall'Ente pubblico e dai suoi rappresentanti, **inducevano in errore** dapprima il Consiglio Comunale di Acqui Terme e, quindi, la giunta Comunale che dopo aver deliberato incaricava dell'esecuzione la Dirigente del servizio Ragioneria Maria Pia Sciutto, così da procurare, con la sottoscrizione dei relativi atti di impegno con la banca, in capo a quest'ultima, così come rappresentata, **l'illecito profitto**, definitivamente acquisito, da iscriversi in bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali, e mantenuto occulto nei confronti dell'Ente Territoriale, nella misura complessiva di **108.459,47** (tenuto conto del pagamento di Up Front pari ad euro 45.000), con corrispondente danno per il Comune di Acqui Terme. Con le aggravanti di avere cagionato un danno di rilevante gravità, di avere profittato di circostanze (asimmetria informativa ed abuso di posizione dominante) tali da rendere la privata difesa sommamente difficile, dell'avere agito con abuso di prestazione d'opera professionale di natura fiduciaria.
In Acqui Terme il 6 dicembre 2004.

Procedimento in relazione al quale risulta incolpato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 il seguente Ente:

UBM Unicredit Banca Mobiliare, ora confluita a seguito di fusione per incorporazione in UNICREDIT S.p.a con sede in con sede in Milano Corso Italia 3, in persona del suo legale rappresentante

illecito amministrativo previsto dall'art. 5 co. 1 lett. a) e b), 6, 24 e 29 del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, con riferimento al delitto previsto dall'art. 640 II comma n. 1 c.p., per non aver adeguatamente adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati, così come dettagliatamente contestati ai precedenti capi d'imputazione – che qui si intendono integralmente richiamati – consumati dai

propri vertici - Creanza Antonia in quanto Vice Presidente dell'unità di "Lyability Managment per le Pubbliche Amministrazioni" di UBM - e dipendenti sottoposti alla direzione e vigilanza della stessa, anche nel suo interesse, con ciò traendo dalle condotte delittuose un profitto di rilevante entità pari a euro 2.403.156,25
In Acqui Terme fino al 30 ottobre 2006.

Vista la richiesta presentata dal Pubblico Ministero in data 6.10.2008 con la quale si richiede il sequestro preventivo della somma di € 1.253.154,00 nella disponibilità della società UBM Unicredit Banca Mobiliare (confluita in data 31.03.2008 a seguito di fusione per incorporazione nella Unicredit s.p.a.)

OSSERVA

in seguito ad esposto da parte di un Comitato di cittadini in data 24 ottobre 2008 venivano avviate indagini sulla stipulazione da parte del Comune di Acqui Terme di contratti derivati a partire dall'ottobre 2001. L'acquisizione della documentazione presso il Comune e presso la banca e l'analisi dei contratti fornita nella consulenza della società Consultique allegata all'esposto, permettevano di ricostruire sia le "tappe" della stipulazione dei contratti sia il reale valore dei medesimi al momento della loro stipulazione. Devono brevemente, così come esaurientemente esposto dal Pubblico Ministero, descriversi le caratteristiche dei contratti derivati e della terminologia specialistica utilizzata al fine di una più completa comprensione della sussistenza dei presupposti per la concessione del richiesto sequestro preventivo.

In finanza, uno **strumento derivato** è considerato ogni contratto o titolo il cui prezzo è basato sul valore di mercato di altri beni (azioni, indici, valute, tassi ecc.). I derivati hanno raggiunto solo recentemente una diffusione enorme nel mondo grazie alla globalizzazione dei mercati. Esistono derivati strutturati per ogni esigenza e basati su qualsiasi variabile, perfino la quantità di neve caduta in una determinata zona. Le variabili alla base dei titoli derivati sono dette attività sottostanti e possono avere diversa natura; possono essere un'azione, un'obbligazione, un indice, un bene soggetto a fluttuazioni di mercato come il petrolio o anche un altro derivato.

I derivati sono oggetto di contrattazione in molti mercati ma soprattutto all'*over the counter*, mercati alternativi alle borse vere e proprie creati da istituzioni finanziarie e da professionisti tramite reti telefoniche. Tali mercati, di solito, non sono regolamentati. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per la copertura di un rischio (*hedging*), utilizzando un derivato con effetto opposto all'operazione che si vuole coprire. In questa configurazione risultano molto utili per tutelarsi dai rischi di prezzo (oscillazioni del prezzo del bene sottostante), tasso (modifica dei tassi di interesse) o cambio (oscillazioni del tasso di cambio).

Possono anche essere usati a se stanti, per scopi speculativi, sfruttando quello che in finanza è chiamato l'effetto leva.

I derivati sono di molti tipi e sono in continuo cambiamento, con diversi profili finanziari e diversi gradi di sofisticazione. In gergo, le tipologie standard vengono dette *plain vanilla*, mentre i tipi più complessi sono detti "esotici". Le tipologie più note e diffuse sono:
Future
Opzione
Swap
Forward rate agreement
Interest Rate Swap
Esotici
Strutturati

Lo **swap**, nella finanza, appartiene alla categoria degli strumenti derivati, e consiste nello scambio di flussi di cassa tra due controparti. A titolo di esempio, un soggetto **A** può acquistare un bond a tasso variabile e corrispondere gli interessi che percepisce ad un soggetto **B**. B, a sua volta, acquista un bond a tasso fisso, percepisce gli interessi variabili di A e gli gira gli interessi a tasso fisso. Questa struttura (chiamata *IRS*, cioè *interest rate swap*) può essere utile per immunizzarsi da fluttuazioni di mercato o gestire fondi comuni. Nell'accordo di swap vengono stabilite le date in cui i pagamenti verranno effettuati ed il modo in cui saranno calcolati.

Per definizione al momento della sottoscrizione un contratto Swap non richiede alle parti il pagamento di alcun prezzo. Inoltre, il valore di uno swap al momento della stipula è sempre nullo (v. All. 3 parte B art. 4.1 c. 2 regolamento Consob n. 11522/1998), ciò per garantire tra le parti l'equilibrio matematico

delle formule contenute nel contratto e con esse l'equilibrio finanziario dei flussi di cassa futuri. L'eventuale squilibrio matematico che dovesse presentarsi in uno swap a causa dell'applicazione delle diverse formule di calcolo contenute nei parametri di riferimento della Banca ed in quello del Cliente deve essere pertanto pareggiato, dal punto di vista finanziario, mediante la corresponsione dalla parte avvantaggiata dal calcolo all'altra parte di una somma iniziale di denaro che prende il nome comune di Up Front. Solitamente l'up front viene erogato dalla banca al cliente per finanziare la cancellazione di un precedente derivato in perdita ma può accadere che venga erogato per fornire liquidità. L'Up front può essere quindi considerato un indebitamento da parte del Comune.

Il contratto può essere strutturato in modo tale che le prestazioni delle due controparti siano agganciate al livello dei tassi di interesse corrente al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che a tale data il contratto avrà valore nullo per entrambe le parti (contratto par) oppure possono essere "agganciati" e presentare un valore negativo per una delle due controparti, poiché uno dei due flussi di pagamento non riflette il livello di mercato (contratto non par). In questo caso, i termini finanziari della transazione vengono riequilibrati attraverso il pagamento di una somma di denaro (up front) alla controparte che accetta le condizioni più penalizzanti: tale somma, che è l'elemento riequilibratore del contratto, deve necessariamente essere pari al valore negativo del contratto medesimo, atteso che è principio generale quello per cui il derivato al momento iniziale (in accordo con la unanime dottrina economica in materia) deve avere valore "zero" per entrambe le parti.

Ciò implica che, se il valore iniziale è squilibrato a favore di una delle due parti, il pagamento di un up front da parte di chi si trova in posizione di vantaggio è connaturato alla struttura del contratto e va a ripagare l'elevato rischio che la parte più svantaggiata si assume: se l'up front non è versato nella misura corretta la parte più avvantaggiata (nel concreto l'Istituto Bancario) trattiene indebitamente una sorta di "commissione implicita" che non le è dovuta e, soprattutto, non è affatto dichiarata e conosciuta dal cliente, a cui invece la contrattazione viene presentata "a costo zero", tale somma, se presente, costituisce profitto ingiusto di una vera e propria truffa, atteso che è il diretto guadagno che la banca trae dalla sola conclusione del negozio (indipendentemente quindi da quello che sarà l'andamento successivo più o meno favorevole per una delle due parti secondo l'alea del contratto) ed è ingiusto nella misura in cui è frutto di raggiri ed omissioni, senza i quali mai l'Ente pubblico si sarebbe determinato a contrattare, oltre tutto in aperta violazione della normativa pubblicistica in materia (l. 539/1995 e relativi decreti ministeriali di attuazione fra cui D.M. 389/2003); ovviamente tale ingiusto profitto si realizza sia al momento della stipula di un nuovo contratto, sia quando, come avvenuto nel caso di specie, si opera la rinegoziazione di un contratto già stipulato, nell'ambito della quale non vengono esplicitate né l'esistenza di perdite su contratto precedente, né l'ammontare dell'up front realmente dovuto.

Si consideri che sul piano strettamente economico il rischio che viene corso dal cliente nella stipulazione di un derivato risulta ben più grave e rilevante che nei contratti di investimento. L'insuccesso dell'operazione di investimento comporta per il cliente la perdita parziale o totale del capitale investito. Questo costituisce naturalmente un grave pregiudizio patrimoniale e corrisponde ad una perdita secca di un valore di cui il cliente aveva la disponibilità. L'insuccesso dell'operazione in derivati comporta conseguenze assai più gravi in quanto all'esito negativo dell'operazione corrisponde il sorgere di una posizione debitoria del cliente verso l'intermediario in misura assai rilevante e del tutto sganciata sia da un investimento iniziale che dalle effettive capacità di spesa del cliente.

Il Fumus

Con la presente richiesta è stato domandato il sequestro preventivo a norma degli artt. 6, 19 e 53 dlgs 231/2001. Non vi è dubbio, quanto al *fumus*, che ai fini dell'adozione del sequestro preventivo nei confronti di una persona giuridica, non debbano ricorrere i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, cod. proc. pen., per l'adozione delle misure cautelari personali apparendo invece sufficiente la astratta configurabilità dell'illecito, non solo perchè si tratta di confisca obbligatoria, ma anche perchè l'art. 53 del decreto non riproduce il contenuto dell'art. 45, che richiede espressamente l'accertamento di gravi indizi di sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato, esclusivamente per l'adozione delle sole misure interdittive, specificamente previste (art. 9, comma 2).

Deve, pertanto, anche in riferimento a tale istituto, ritenersi applicabile la giurisprudenza formatasi con riferimento all'istituto del sequestro preventivo previsto dal codice di rito, giurisprudenza alla stregua della quale le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell'art. 273

cod. proc. pen., non sono estensibili, per la loro peculiarità, alle misure cautelari reali (cfr., Cass., sez. unite, 25 marzo 1993, Gifuni).

In ogni modo nel caso di specie vi sono elementi indiziari gravi circa la realizzazione di un reato di truffa dal quale deriva per gli agenti un profitto ingiusto con corrispondente danno per l'ente pubblico.

L'oggettiva sussistenza di tali fatti appare provata documentalmente (vedesi in particolare, per quanto attiene al calcolo delle commissioni implicite e del valore che è stato considerato integrare il profitto della truffa, la consulenza tecnica depositata in allegato all'esposto in data 24 ottobre 2008 e nella quale ogni strumento derivato viene esaminato nelle sue caratteristiche, è valutato – pricing – al momento della sua sottoscrizione, con determinazione della somma che avrebbe dovuto essere versata dalla Banca per riequilibrare il finanziamento e partire da un effettivo "costo zero": dalla differenza fra tale somma e l'"up front" effettivamente versato, si è ricavato il profitto ingiustamente ricavato dalla banca per ciascun contratto).

Dal punto di vista degli artifici e raggiri, deve considerarsi la condotta degli indagati nel prospettare all'Ente Pubblico la "vantaggiosità" dell'operazione. Infatti, emerge la difformità fra la loro reale natura – in sostanza delle vere e proprie "scommesse al buio" sull'andamento dei tassi – e i termini in cui gli stessi contratti furono proposti e presentati all'Ente Pubblico contraente (da parte del quale sussiste parziale responsabilità per la negligenza con cui tutta la tematica fu affrontata, semplicemente attratti i pubblici amministratori dalla facilità di incasso immediato di contanti, sotto forma di up-front): agli stessi fu semplicemente prospettata la possibilità di operare una rinegoziazione del proprio debito con la immediata conseguenza di poter incassare denaro liquido, senza affatto fornire concrete ed esaustive indicazioni sull'elevato rischio, anzi addirittura prospettando (falsamente, come si deduce dalla analisi dei contratti) che gli stessi valessero quale "copertura" contro i rischi di oscillazione dei tassi, mentre si trattava di una speculazione. Nella maggioranza dei casi non si tratta affatto di contratti di copertura, ma con gli stessi è la Banca che si assicura una copertura contro i tassi, mentre il Comune scommette su una loro riduzione. L'"up front" veniva poi presentato quale anticipazione sui futuri guadagni e non nella sua reale natura di somma dovuta per riequilibrare la posizione di svantaggio del contraente. A ciò si aggiungono sicuri indici di condotta truffaldina:

- l'occultamento del conflitto di interessi. Le operazioni finanziarie furono infatti ideate, preparate, offerte, consigliate e negoziate dall'UBM (Unicredit Banca Immobiliare), consulente del Comune, che manifestò la propria disponibilità a perfezionare le suddette operazioni finanziarie, a titolo gratuito, tramite la banca CRT (di lì a poco confluita nella stessa Unicredit spa). In tal modo il soggetto che operava come consulente nei fatti non era altro che la controparte del Comune stesso. L'UBM inizialmente si offrì quale "consulente", ma mai operò come tale - ad esempio fornendo al cliente opzioni fra prodotti di operatori finanziari diversi – limitandosi semplicemente ad offrire il proprio prodotto; il che sarebbe legittimo se fosse stato esplicitato, mentre UBM ha sempre omesso di informare su tale rilevantissima circostanza, che, integrando una situazione di conflitto di interessi, importava necessariamente che nelle singole operazioni ogni utile della banca fosse correlato ad una perdita per il cliente e viceversa. La preventiva conoscenza di tale situazione di conflitto avrebbe sicuramente indotto l'Ente pubblico a valutare con maggiore prudenza le informazioni e i calcoli previsionali forniti dalla banca e dai suoi funzionari (scarsamente affidabili in quanto non neutrali). L'aver omesso di segnalarla costituisce grave violazione del principio di correttezza e buona fede contrattuale e di precisi doveri giuridici sanciti a livello internazionale e dalla legge (regolamento CONSOB 11522/98 art. 27);

- l'avere ottenuto dai rappresentanti dell'Ente pubblico la firma dal modulo relativo alla natura di "operatore qualificato" ai sensi dell'art. 31 regolamento CONSOB 11522/98, senza che tale condizione sussistesse realmente e senza rendere edotta controparte della circostanza che con tale firma essa rinunciava alla tutela predisposta dal legislatore nei suoi confronti per la materia della contrattazione di valori mobiliari (vedi sit dott. Sciutto in data 26 febbraio 2009);

- l'avere, sia in occasione della stipulazione iniziale, sia delle rinegoziazioni, omesso di dichiarare la reale natura dell'up-front pagato dalla Banca, omettendo così di chiarire che lo stesso è non una forma di anticipazione di credito, ma il dovuto a fronte della necessità di riequilibrare - almeno nel momento della stipulazione – le posizioni dei contraenti, fra le quali quella del cliente è la maggiormente svantaggiata: la comprensione di questo meccanismo, del tutto incompatibile con un investimento operato da un Ente pubblico, avrebbe evitato se non la stipulazione iniziale, sicuramente le rinegoziazioni a condizioni sempre

peggiori (fino al quella del 30 ottobre 2006 con riferimento al 6° collar swap, da cui si è originata gran parte dell'attuale debito di oltre 2 milioni di euro);

I reati di truffa aggravata risultano aver cagionato all'ente pubblico un danno patrimoniale di almeno euro 1.253.154,00 sulla base del *pricing* dei contratti al momento della loro stipulazione;
che parimenti emergono dagli atti di indagine elementi univocamente indicativi della sussistenza della fattispecie fondante la responsabilità amministrativa dipendente da reato della Unicredit Banca Mobiliare in quanto:

i delitti in contestazione di cui agli artt. 640, II comma n. 1 sono espressamente contemplati dall'art. 24 co 1 D. L.vo 231/01;

il delitto di cui all'art. 640 comma 2 ivi descritto è stato commesso con il concorso di persone in posizione "apicale", ai sensi dell'art. 5 co 1 lett. a) D. L.vo 231/01 ovvero da persone sottoposte alla vigilanza di uno di tali soggetti ai sensi dell'art. 5 comma I lett. b). L'indagata Creanza Antonia rivestiva infatti il ruolo di vice Presidente dell'unità di "Liability Management per la Pubbliche Amministrazioni", mentre per gli altri indagati ricorrono i requisiti di cui alla lettera b) essendo indubbio che gli stessi abbiano agito quali dipendenti della società e nel suo esclusivo interesse.

non vi è dubbio che i delitti di cui ai capi che precedono sono stati commessi nell'interesse o comunque a vantaggio dell'ente, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto citato; infatti, l'attività di promozione e conclusione dei contratti derivati costituisce attività tipica dell'ente, il quale appare, nella sua stessa denominazione, partizione di Unicredit specificamente deputata ad attività relativa ai valori mobiliari, mentre non vi è alcun elemento in atti tale da far ritenere che il delitto di cui all'art. 640 2° co. c.p. sia stato commesso nell'esclusivo interesse delle persone fisiche coinvolte o di terzi;

non risulta che l'ente, all'epoca dei fatti (così come nell'attualità) si sia dotato di modelli di organizzazione idonei a prevenire il rischio di reati della specie di quelli in contestazione (eventuale prova contraria deve comunque essere fornita dall'ente stesso), ai sensi dell'art. 6 D.L.vo 231/01 anzi l'ente sembra essersi dotato – data la ripetitività delle condotte ed il coinvolgimento di numerosissimi enti pubblici nelle contrattazioni – di un modus operandi deliberatamente finalizzato a che i medesimi reati siano commessi.

Il Periculum

Occorre considerare che nel sequestro previsto dall'art. 321 c.p.p., comma 1, presupposto della misura cautelare è il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati: si tratta, quindi, di uno strumento finalizzato ad interrompere quelle situazioni di pericolosità che possono crearsi con il possesso della "cosa", per scopi di prevenzione speciale nei confronti della protrazione o della reiterazione della condotta illecita, ovvero della causazione di ulteriori pregiudizi.

Nel sequestro funzionale alla confisca, disciplinato dal comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen., il *periculum* si ricollega, invece, alla "confiscabilità" del bene, che non è correlata alla pericolosità sociale dell'agente ma a quella della "*res*".

Nel caso di confisca obbligatoria (prevista dall'art. 240 c.p., comma 2, ovvero da leggi speciali) il rapporto di pertinenzialità tra bene e reato è, pertanto, interamente assorbito nella verifica della "confiscabilità" del bene e la illegittimità del sequestro può essere affermata solo nel caso in cui tale confiscabilità sia da escludere *ictu oculi*, alla stregua delle risultanze processuali conseguite o in base alle norme giuridiche.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il sequestro preventivo di cose di cui è consentita la confisca non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose medesime, le quali, proprio perchè confiscabili, sono di per sè oggettivamente pericolose; e che solo nel caso in cui *ictu oculi* sia da escludersi, alla luce delle risultanze processuali conseguite o in base a norme giuridiche, la sussistenza di qualsiasi fattispecie criminosa o la confiscabilità delle cose, il sequestro si rivelerà illegittimo (cfr., explurimis, Cass., sez. 3, n. 1810, 2 maggio 2000, Maccarone; Cass. Sez. 1, n. 469,

19 gennaio 1999, Fedele; Cass., sez. 6, n. 4114, 21 ottobre 1994, Giacalone; Cass., sez. 3, n. 1298, 8 luglio 1992, Cocchi).

L'art. 9, comma 1, lett. c), peraltro, prevede la confisca come sanzione, il cui contenuto e i cui presupposti applicativi sono precisati nell'art. 19, comma 1, che testualmente recita: "*Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato....*" Il comma 2 di quest'ultima disposizione autorizza la confisca anche nella forma per equivalente, replicando lo schema normativo di disposizioni già presenti nel codice penale o in leggi penali speciali. Chiara, quindi, la configurazione della confisca come sanzione principale, obbligatoria e autonoma rispetto alle altre pure previste nel decreto in esame. La confisca del profitto di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, concepita come misura afflittiva che assolve anche una funzione di deterrenza.

Non pare esservi dubbio che le somme delle quali si richiede il sequestro preventivo costituiscano in toto il profitto del reato contestato, in quanto costituenti le commissioni di intermediazione trattenute dall'intermediario (si veda la consulenza Consultique).

PQM

Visti gli artt. 321 e segg. c.p., 19 e 53 del Dlgs 231/2001

dispone il sequestro preventivo della somma di euro **1.253.154,00** nella disponibilità della società UBM Unicredit Banca Mobiliare (confluita in data 31 marzo 2008 a seguito di fusione per incorporazione nella UINCREDIT S.p.a.) già con sede in Milano, via Tommaso Grossi 10, presente sui conti correnti intestati alla società ovvero alla incorporante anche ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo citato.

Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso, in duplice copia, al P.M. richiedente, che ne curerà l'esecuzione.

Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti.

Acqui Terme, 2.11.2009

Il GIP
Dott.ssa Patrizia Cazzato

CANCELLIERE DIRIGENTE
Dr. ALICE P. NATALE

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Depositato oggi: 02 NOV 2009
CANCELLIERE DIRIGENTE
Dr. ALICE P. NATALE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE che si trasmette al Pubblico Ministero richiedente,

presso la Procura della Repubblica in sede, **PER USO ESECUZIONE**.

Acqui Terme, 02 NOV 2009

IL CANCELLIERE DIRIGENTE
Dr. ALICE P. NATALE

19 gennaio 1999, Fedele; Cass., sez. 6, n. 4114, 21 ottobre 1994, Giacalone; Cass., sez. 3, n. 1298, 8 luglio 1992, Cocchi).

L'art. 9, comma 1, lett. c), peraltro, prevede la confisca come sanzione, il cui contenuto e i cui presupposti applicativi sono precisati nell'art. 19, comma 1, che testualmente recita: "*Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato....*" Il comma 2 di quest'ultima disposizione autorizza la confisca anche nella forma per equivalente, replicando lo schema normativo di disposizioni già presenti nel codice penale o in leggi penali speciali. Chiara, quindi, la configurazione della confisca come sanzione principale, obbligatoria e autonoma rispetto alle altre pure previste nel decreto in esame. La confisca del profitto di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, concepita come misura afflittiva che assolve anche una funzione di deterrenza.

Non pare esservi dubbio che le somme delle quali si richiede il sequestro preventivo costituiscano in toto il profitto del reato contestato, in quanto costituenti le commissioni di intermediazione trattenute dall'intermediario (si veda la consulenza Consultique).

PQM

Visti gli artt. 321 e segg. c.p., 19 e 53 del Dlgs 231/2001

dispone il sequestro preventivo della somma di euro **1.253.154,00** nella disponibilità della società UBM Unicredit Banca Mobiliare (confluita in data 31 marzo 2008 a seguito di fusione per incorporazione nella UINCREDIT S.p.a.) già con sede in Milano, via Tommaso Grossi 10, presente sui conti correnti intestati alla società ovvero alla incorporante anche ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo citato.

Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso, in duplice copia, al P.M. richiedente, che ne curerà l'esecuzione.

Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti.

Acqui Terme, 2.11.2009

Il GIP
Dott.ssa Patrizia Cazzato

CANCELLIERE DIRIGENTE
DR.SSA ALICE P. NATALE

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Depositato oggi: 02 NOV 2009
CANCELLIERE DIRIGENTE
DR.SSA ALICE P. NATALE

Il GIP

ad integrazione del suesteso provvedimento, vista la richiesta del PM del 10.11.2009, depositata il 11.11.2009

DISPONE

il sequestro preventivo di beni mobili ed immobili, denaro, titoli e valori nella disponibilità della società UBM Unicredit Banca Immobiliare (confluita in data 31.03.08 a seguito di fusione per incorporazione nella UNICREDIT Spa) già con sede in Milano, via T. Grossi 10 fino alla concorrenza di € 1.253.154,00. Manda al PM12 per l'esecuzione

AT 11.11.09

IL GIUDICE
Dott.ssa P. CAZZATO

depositato in segreteria il 12.11.09 Cordeo

Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme il 11 NOV 2009

€ 16,50

Per copia conforme all'originale
Acqui Terme, 13/11/2009
L'OPERATORE GIUDIZIARIO B2
Corino Elisabetta

Guardia di Finanza
Tenenza Guardia di Finanza Acqui Terme

L'anno 2009, addì 19 del mese di novembre, in Milano presso gli uffici della HUB, siti in via Broletto, 10, noi sottoscritti Ufficiali di PG - Tenente Pietro Piero e Lgt Antonino Termini, notificano il provvedimento di sequestro preventivo RG. G.P 399/09 emesso dal G.P - Dott. Patrizia Cassato del Tribunale di Acqui Terme, a mani di:

- Marina Candotti, nata il 14/10/1955 a Venezia - C.I. AJ 8283656 rilasciata dal Comune di Cusago il 20/12/2003, nella sua qualità di Addetta all'ufficio Legal Affairs Unicredit Group Spa

I notificatori
Ten. Pietro Piero

Lgt Antonino Termini

La Parte
Marina Candotti